

DR. GIULIO CASTELLI
NOTAIO
Via Sansoni, 4 - Tel. (0586) 89787
57123 LIVORNO
c.f. CST GLI 57127 M089X
Partita IVA 00759660497

Repertorio n.59924

Raccolta n.5775

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA -- MODIFICA STATUTO DI ASSOCIAZIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno undici del mese di marzo alle ore dieci e cinque minuti.

(11/3/99)

In Livorno, nel mio studio.

Su richiesta del Presidente della ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA ZIZZI", con sede in Livorno via Piemonte n.52, C.F.: 92018040490, costituita con atto ai rogiti Notaio Mario Miccoli di Livorno in data 19 maggio 1987 repertorio 14859, ivi registrato l'8 giugno 1987 al n.2542, iscritta all'Albo del Volontariato al n.23/LI come da Decreto Regionale n.308 del 10 maggio 1994.

Avanti a me Dottor Giulio Castelli, Notaio in Livorno, con studio in via Sansoni n.4, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Livorno, senza l'assistenza dei testimoni, ai quali il comparente, con il mio consenso, rinuncia,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

- RIPOLI Dr. Riccardo, nato a Livorno il giorno 28 dicembre 1964, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui sopra, Dottore in Economia e Commercio, il quale dichiara di intervenire non in proprio, ma in qualita' di Presidente e legale rappresentante della detta Associazione, giusta i poteri statutari.

Detto comparente, della cui identita' personale io Notaio sono certo, assume come da Statuto la Presidenza dell'Assemblea della detta Associazione e da' atto:

- che oggi, in questo luogo ed ora, e' stata convocata l'Assemblea della ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA ZIZZI", con sede in Livorno, per deliberare in sede straordinaria sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

I) Modifica integrale dello Statuto sociale per adeguamento alla normativa sulle ONLUS;

- che l'assemblea e' stata regolarmente convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art.11 dello Statuto sociale;

- che su numero tre associati sono presenti n. due associati;

- che pertanto ai sensi dell'art.12 dello Statuto l'Assemblea e' regolarmente costituita ed atta a deliberare;

- che l'Organo Amministrativo e' presente in persona di esso Presidente e del Consigliere signora FELICE Roberta; assente giustificato l'altro Consigliere;

Cio' premesso, il Presidente, constata che l'Assemblea e' re-



golarmente costituita ed idonea a deliberare validamente sull'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

Prende la parola lo stesso Presidente, il quale illustra brevemente l'opportunità di procedere a modifica integrale dello Statuto, onde adeguarlo alla normativa sulle ONLUS di recente approvazione.

L'Assemblea, preso atto della relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità

DELIBERA

a) di approvare il nuovo testo di Statuto sociale che, previa lettura da me Notaio datane alla parte, al presente verbale si allega sotto la lettera "A".

b) di dare mandato al Presidente al fine di dare esecuzione alla presente delibera.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dieci e venti.

Richiesto

io Notaio ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura al componente, che lo approva.

Scritto, in parte a mano da me Notaio, in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, in fogli due di cui occupa tre pagine e quanto della presente pagina quattro.

Firmato:

Ripoli Riccardo

GIULIO CASTELLI NOTAIO

in corso di registrazione

COPIA AUTENTICA CONFORME ALL'ORIGINALE PER *uso fiscale*

Livorno li *7 Aprile 1999*

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO GIULIO CASTELLI" and "LIVORNO". A long horizontal line extends from the right side of the signature.

rec. n. 5775

ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA ZIZZI"
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE- DURATA- SCOPI

Art. 1

E' costituita l'Associazione benefica denominata "Amici della Zizzi. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" con sede in Via Piemonte, 52 - 57124 Livorno. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia.

Art. 2

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. Non svolge ed è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle rientranti nella categoria di attività di utilità sociale secondo la normativa vigente.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali e umanitari.

Art. 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4

L'Associazione ha lo scopo principale di compiere opera di prevenzione nei confronti dei minori a rischio e aiutare famiglie disadattate, ove ciò sia possibile, nella risoluzione di problemi di varia natura.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- a) acquisto di generi alimentari da distribuire a persone bisognose;
- b) promuovere spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali anche da parte di compagnie e complessi esterni; intrattenimenti per bambini, ricreativi in genere;
- c) incontri, manifestazioni tra soci e non soci in occasione di festività, ricorrenze od altro;
- d) qualsiasi attività utile e strumentale a perequare tra i soggetti svantaggiati le risorse, i beni e quant'altro di pertinenza della Associazione;
- e) vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- f) attività di prestazione di servizi resa in conformità alle finalità istituzionali.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività benefica e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

In particolare potranno essere svolte le seguenti attività non lucrative di utilità sociale:

- 1) Assistenza sociale e socio sanitaria;
- 2) Assistenza sanitaria;
- 3) Beneficenza in genere;
- 4) Istruzione di persone svantaggiate;
- 5) Formazione di persone svantaggiate;
- 6) Sport dilettantistico per persone svantaggiate;
- 7) Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- 8) Promozione della cultura e dell'arte;
- 9) Tutela dei diritti civili.



Art. 5

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri, residenti in Italia o all'Estero, di sentimenti o comportamento democratici.

Potranno essere inoltre soci associazioni e circoli, enti pubblici e privati, aventi finalità e scopi sociali e umanitari.

I soci vengono classificati in tre distinte categorie:

- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e di cui all'accluso elenco;
- Soci Benemeriti: quelli che per la loro personalità o per avere contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione;
- Soci Frequentatori: quelli che partecipano attivamente, assiduamente e personalmente alle attività dell'Associazione.

La qualità di Socio comporta la possibilità di frequenza all'Associazione ed alle manifestazioni dalla stessa organizzate, anche dei familiari.

Art. 6

Ammissione dei Soci. L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due persone già socie oppure per invio della tessera associativa su proposta di almeno un socio dietro un atto di generosità nei confronti dell'associazione. E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la non accettazione di una persona o ente come socio.

Le iscrizioni decorrono dal primo di ogni mese antecedente a quello in cui la domanda è accolta, oppure dalla data in cui è stato compiuto quanto già detto nel precedente comma.

Art. 7

Doveri dei Soci. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 8

Perdita della qualifica di socio. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio di amministrazione per accertati motivi di incompatibilità ovvero per avere contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

Art. 9

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio Sindacale.



ASSEMBLEA

Art. 10

Partecipazione all'Assemblea. L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

Art. 11

Convocazione dell'Assemblea. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante affissione del relativo avviso con data e ordine del giorno nella bacheca presso la sede dell'Associazione.

Art. 12

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci ed in seconda convocazione quando sia almeno presente la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da una persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario scelto dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti o da sua persona di fiducia.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

Le funzioni del Segretario dell'Assemblea straordinaria devono essere demandate ad un Notaio scelto dal Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 13

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per decisioni di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutinatori tra i presenti.

Art. 14

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- a) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio Sindacale.



- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione;

IN SEDE STRAORDINARIA

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti gli argomenti che, per legge e statuto, non siano demandati espressamente all'Assemblea, tra cui in particolare ed a mero titolo esemplificativo:

- a) sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) sui bilanci da sottoporre all'Assemblea;
- c) su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario anche eccedente l'ordinaria amministrazione;
- d) sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone il rappresentante da scegliersi tra i soci.

Il Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e/o non soci.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati dall'Assemblea ordinaria; la maggioranza dei suoi membri deve essere scelta tra i soci frequentatori con tale qualifica almeno da tre anni consecutivi. La perdita della qualifica di socio frequentatore determina la decadenza da membro del Consiglio di Amministrazione, comunque da farsi valere su iniziativa del Presidente.

L'Assemblea stessa designa il Presidente tra i consiglieri nominati.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, il Consiglio di Amministrazione ha a facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando uno dei consiglieri lo richieda.

Le funzioni del Segretario del Consiglio saranno svolte, di volta in volta, da un membro del Consiglio stesso designato dal Presidente.

Art. 17

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate mediante avviso esposto presso la sede dell'Associazione almeno cinque giorni prima: esse saranno validamente costituite con la maggioranza dei suoi membri



Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare dal processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

PRESIDENTE

Art. 18

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 19

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 20

Al Collegio Sindacale spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

I membri del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

Art. 22

I membri del Collegio Sindacale non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 23

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota volontaria di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione;
- b) dalle quote e dai versamenti volontari dei soci;

2118



- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito ed Enti in genere;
- e) dalle entrate a seguito di iniziative promosse dall'Associazione;
- f) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- g) da introiti derivanti dalla vendita dei beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione.
- h) da entrate derivanti dalle prestazioni di servizi di cui all'art. 4 punto f) del presente statuto.

Art. 24

Il socio che cessi, per qualsiasi motivo, di fare parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 25

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

L'Amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Consiglio di Amministrazione, il quale obbligatoriamente redige il rendiconto annuale da presentare all'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 26

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno quindi essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e/o quelle ad esse connesse.

Art. 27

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultato della liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea.

Art. 28

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Rip. Ricco

[Handwritten signature]

